CAMERA DEI DEPUTATI N. 1639

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 luglio 1977 (Stampato n. 821)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

—

Misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 luglio 1977

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per la realizzazione di opere e di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli

apparati stumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1977 e in lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978.

ART. 2.

Il Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Per tali finalità il Ministro dell'interno pone la relativa spesa a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 1.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli del bilancio, nel limite massimo di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1977 e 1978.

ART. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 43 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi parere prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al Capo della Polizia e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa, nell'ambito dei piani di rispettiva competenza.

ART. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale Commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 2 e nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La speciale Commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) Capo della Polizia;

b) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) un Consigliere del Consiglio di Stato;

d) un Consigliere della Corte dei conti;

e) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a Dirigente superiore;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a Dirigente superiore;

g) un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Dirigente superiore ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non inferiore a tenente colonnello;

h) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, designati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Nella designazione di cui ai punti *g*) ed *h*) dovrà indicarsi, rispettivamente per la Pubblica sicurezza e per l'Arma dei carabinieri, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La Commissione può essere integrata da esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*) e *b*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La Commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 1.

ART. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 55 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.